

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 01/F - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE

Prot. n°13155

Palermo, li 16/09/2011

All' On.le Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza n. 21
90129
Palermo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione
Via Caltanissetta, 2/e
90141 Palermo

OGGETTO: Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “ *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n.172 del 26 luglio 2011.

Con nota prot.26421/212.11.2011 del 22 agosto 2011 l'Ufficio legislativo e legale ha riscontrato la nota prot.11970 dell' 8 agosto 2011 con la quale il Dipartimento Finanze e credito di questo Assessorato aveva formulato le proprie osservazioni in merito al contenuto dell'art.37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 rilevando taluni profili d'incostituzionalità.

Con la citata corrispondenza l'Ufficio legislativo riconferma, sostanzialmente, le osservazioni già svolte nel parere n.206 del 10 agosto 2011 reso ad ulteriore richiesta dello scrivente prot.4807/gab del 05/08/2011.

In ordine alle osservazioni inerenti il primo comma dell'art.37 non sembrano sussistere adeguate motivazioni per discostarsi dall'avviso reso dall'Ufficio consultivo interpellato.

Quanto, invece, alle osservazioni relative al secondo comma del medesimo articolo 37, ove si prevede la diretta ed immediata applicazione delle norme dello stesso decreto legislativo n.118/2011 qualora le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42 e successive modificazioni, non dovessero concludersi entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art.36, comma 5, dello stesso decreto legislativo n.118/2011 legge 42/09, l'Ufficio Legislativo ribadisce che la Corte Costituzionale ha riconosciuto (sentenze n.303/2003 e n.282/2002) la competenza statale ad emanare norme "cedevoli" nel caso in cui ciò sia "necessario per assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività".

Nel prendere atto di quanto richiamato dall'Avvocatura regionale, si ritiene, tuttavia, di dover evidenziare che anche il "principio pattizio", costituzionalmente sancito dall'art.43 dello Statuto in materia di norme d'attuazione (cui s'impronta il rapporto tra Stato e Regioni a statuto speciale) viene peraltro richiamato dallo stesso art.27 della legge 42/2009 e solennemente riaffermato nella più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n.201/2010).

Ne consegue che, palesandosi una potenziale confliggenza tra principi entrambi derivati da disciplina costituzionale ed oggetto di pronunce rese dalla stessa Consulta, appare necessario insistere sulla necessità di promuovere la questione di legittimità costituzionale della norma in parola al fine di ricavarne una interpretazione giurisprudenziale che, anche se a carattere incidentale, potrebbe assumere particolare rilievo per l'intero processo attuativo del federalismo fiscale nella Regione Siciliana.

A tal proposito, è appena il caso di rammentare che anche la citata sentenza 201/2010 ha dichiarato il ricorso della Regione siciliana in parte inammissibile e in parte infondato, ma è indiscutibile l'utilità, ancora attuale, sia per la Regione siciliana che per le altre Regioni a statuto speciale derivata dalla enunciazione dei principi in essa contenuti.

Posto quanto sopra, si ritiene di dover confermare che la formulazione dell'ultimo periodo dell'art.37 si pone siccome lesiva delle attribuzioni statutarie regionali, recando un *vulnus* del principio pattizio tra lo Stato e la Regione siciliana facendo venire meno la partecipazione di quest'ultima al procedimento legislativo e, pertanto, si rimette alle valutazioni della S.V. On.le l'opportunità di adire comunque la Corte Costituzionale, chiedendo la pronuncia sull'articolo sopra indicato.

Non appare superfluo segnalare, ancora, che, qualora la disposizione di cui al secondo comma dell'art.37 non fosse impugnata, permarrebbe il concreto rischio di vedere reiterata l'apposizione di siffatta formulazione, da parte del legislatore statale, in successive norme delegate con effetti certamente assai pregiudizievoli per l'autonomia finanziaria della Regione.

Il Dirigente della U.O.B. 1.1
Dott.ssa Eliana Roccella

Il Dirigente della U.O.B. 1.2
Dott. Cono Carlo Spurio

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Benedetta Grazia Cannata

Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Taormina

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armac